



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

OGGETTO: articolo 3-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006 – Interpello ambientale presentato dallo Sportello Amianto nazionale in materia di gestione micro-cantieri contenenti amianto – deposito temporaneo, trasbordo e tracciabilità FIR/RENTRI.

QUESITO

Con l'istanza di interpello in oggetto, acquisita al prot. n. 87948 del 24.04.2026 lo Sportello Amianto Nazionale ha evidenziato la necessità di richiedere un'interpretazione normativa in merito alla gestione di rifiuti contenenti amianto nel caso di “micro” cantieri multipli di bonifica categoria 10 (Amianto compatto).

In particolare, lo Sportello Amianto Nazionale formula i seguenti quesiti:

- *“Se il trasferimento dei rifiuti dal cantiere a una sede/unità locale del produttore, diversa dal luogo di produzione, possa rientrare nel concetto di deposito temporaneo ex art. 183, comma 1, lett. bb), oppure debba essere escluso configurando una forma di detenzione/stoccaggio soggetta ad autorizzazione”.*
- *“Se il cambio di mezzo e di trasportatore effettuato dopo l'arrivo del rifiuto presso un luogo nella disponibilità del produttore possa qualificarsi come “trasbordo totale” ai sensi delle istruzioni FIR/xFIR, oppure se debba configurarsi quale nuova fase autonoma di trasporto con conseguente obbligo di emissione di secondo FIR/xFIR”.*
- *“Come debbano essere gestite le registrazioni di carico e scarico nel RENTRI nei casi di:
– chiusura di un primo FIR/xFIR presso una sede del produttore; – successivo avvio a destino con nuovo FIR/xFIR”.*

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo e tecnico applicabile riassunto come segue:

- articoli 183 - 185-bis - 187 - 190 - 193 - 208, del D.lgs. n. 152/2006;
- Legge 25 gennaio 1994, n. 82 - Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
- Legge 27 marzo 1992, n. 257 e DPR 8 agosto 1994;
- Decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59 - Regolamento recante Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del D.lgs. n. 152/2006;
- Allegato 1 e Allegato 2 al Decreto Direttoriale n. 251/2023 (Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico e del Formulario di identificazione del rifiuto).

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

In considerazione del quadro normativo sopraesposto, alla luce dell'istruttoria tecnica condotta e, in particolare, del parere tecnico dell'ISPRA, richiesto con nota prot. n. 88283 del 24 aprile 2026 e acquisito con nota prot. n. 126116 del 15 giugno 2026, è emerso quanto segue.

In via preliminare, si rappresenta che, il deposito temporaneo prima della raccolta è definito all'art. 183, comma 1, *lett. bb)* ed è disciplinato all'articolo 185-bis del D.lgs. n. 152/2006.

Per quanto di interesse si evidenzia che il citato articolo, al comma 1, prevede che il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. Il comma 2, del medesimo articolo, individua le condizioni da rispettare affinché possa essere effettuato il raggruppamento dei rifiuti, come deposito temporaneo prima della raccolta.

Il deposito temporaneo prima della raccolta se effettuato in conformità alle suddette disposizioni non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Sull'argomento appare utile evidenziare anche quanto disposto dal comma 19 dell'articolo 193 del D.lgs. n. 152/2006 sul trasporto dei rifiuti.

La norma prevede che i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Mentre l'articolo 185-bis del D.lgs. n. 152/2006 dispone le condizioni generali per l'allestimento del deposito temporaneo prima della raccolta presso il luogo di produzione dei rifiuti, la disposizione di cui all'articolo 193, comma 19, del medesimo decreto legislativo, prevede una *fictio iuris* sul luogo di produzione dei rifiuti delle attività di manutenzione, come sopra descritte, che consente il trasporto e il deposito temporaneo degli stessi rifiuti presso la sede legale e/o operativa dell'operatore che ha svolto l'attività nei limiti prescritti dalle citate norme.

Occorre, inoltre, rappresentare che la Direzione generale ha già avuto modo di fornire chiarimenti sull'applicazione del deposito temporaneo prima della raccolta di cui all'articolo 185-bis del D.lgs. n. 152/2006 in riscontro a diversi interpelli ambientali, soffermandosi sui diversi aspetti legati all'ambito di applicazione dell'istituto in parola.

In particolare, circa l'inquadramento generale della fattispecie, è stato affermato che *“Il deposito temporaneo prima della raccolta, così come definito all'articolo 185-bis del D.lgs. 152 del 2006, si configura nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, a determinate condizioni, presso il*

luogo di produzione, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, prima della raccolta. Tale istituto rappresenta una deroga alla più generale disciplina dello stoccaggio, costituito dal deposito preliminare e dalla messa in riserva, in quanto, a differenza di tali operazioni, per il deposito temporaneo non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità competente ma, ai sensi dell'articolo 208, comma 17, del D.lgs. n. 152 del 2006 sono comunque "fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187 del medesimo decreto.

Conseguentemente, il deposito temporaneo prima della raccolta è un istituto posto al di fuori del perimetro della gestione dei rifiuti, per come definita all'articolo 183, comma 1, lettera n), del D.lgs. n.152 del 2006, in quanto rappresenta attività preliminare allo svolgimento delle successive operazioni di gestione, che hanno inizio con la raccolta finalizzata al trattamento e per le quali vige l'obbligo di autorizzazione (Cfr. Cass. Sez. III Pen. 28 maggio 2024, n. 20841)¹.

In merito al luogo in cui poter effettuare il deposito temporaneo, è stato chiarito che "Come si evince dalla lettura delle disposizioni, per "luogo di produzione dei rifiuti" deve intendersi l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. Al fine di chiarire l'interpretazione di detta formulazione, è opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale, seppur con riguardo ad un diverso disposto normativo, ha chiarito che per "luogo di produzione dei rifiuti", rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, deve intendersi "non (...) solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione" (Cass. Pen., sez. III, 22/09/2015, n. 41056). Ancora, con la sentenza n. 16441 del 31 marzo 2017, la Corte di Cassazione penale ha precisato che per luogo di produzione, rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, "deve intendersi quello in cui i rifiuti sono prodotti, ovvero che si trovi nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione e dotato dei necessari presidi di sicurezza. Ne consegue che, per poter qualificare un sito come "luogo di produzione dei rifiuti", è necessario che si tratti, alternativamente, del luogo ove gli stessi sono stati materialmente prodotti ovvero di un luogo a quest'ultimo funzionalmente collegato e nella disponibilità del produttore dei rifiuti. In quest'ultima ipotesi, è necessario che sussistano i requisiti della "disponibilità" del luogo da parte del produttore e del "collegamento funzionale" tra i siti, oltre alla presenza dei necessari presidi di sicurezza."²

Inoltre, per quanto concerne il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione e piccoli interventi edili, è stato affermato che "In considerazione delle difficoltà espresse da talune categorie di operatori di poter effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti, sia dovute all'assenza di spazi sufficienti a garantirne la gestione, sia per

¹ https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/2024-07-18_allegato_2a_riscontro_reg_lazio-pdf

² https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/2024_02_13_allegato_2a_riscontro_interpello-pdf

la tipologia di attività svolta e le esigue quantità prodotte, con il D.lgs. n. 116 del 2020, il legislatore ha introdotto un'apposita disposizione al comma 19 dell'articolo 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, che consente di considerare i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Il medesimo comma 19 dispone altresì che, nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dei suddetti rifiuti, dal luogo di loro effettiva produzione alla sede, deve essere accompagnato dal documento di trasporto (DDT), in alternativa al formulario di identificazione. In tale ultima circostanza, il documento di trasporto deve contenere l'attestazione del luogo di effettiva produzione, la tipologia e la quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o del volume nonché il luogo di destinazione".³

Con riferimento al primo quesito, si rappresenta che è possibile effettuare il deposito temporaneo prima della raccolta nei termini sopra descritti. Resta inteso che in difetto anche di uno dei requisiti previsti delle norme sopra riportate, il raggruppamento dei rifiuti deve essere qualificato come stoccaggio e pertanto soggetto ad autorizzazione ai sensi della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006.

In riferimento al quesito relativo al “*Trasbordo totale e cambio di trasportatore*”, in considerazione di quanto disciplinato dall'art. 193, comma 15 del D.lgs. n. 152/2006, si richiamano le attuali “*Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)*” di cui all'Allegato 2 del DD 251/2023 che forniscono le indicazioni necessarie alla corretta compilazione. Si evidenzia, altresì, che la casistica disciplinata dall'art. 193, comma 19 del D.lgs. 152/2006, è anch'essa dettagliatamente descritta come caso d'uso nelle citate istruzioni.

In merito, invece, al quesito relativo alla “*Tracciabilità RENTRI (carico/scarico)*”, si evidenzia che le attuali “*Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti*”, di cui all'Allegato 1 al D.D. 251/2023, forniscono indicazioni puntuali sulla corretta annotazione delle registrazioni, a cui si rimanda per l'opportuna consultazione.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'articolo 3- *septies* del D.lgs. n. 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione. L'interpello in oggetto e la presente risposta sono pubblicati alla sezione Informazioni Ambientali del sito web istituzionale del MASE al seguente link: <https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/interpelli-ambientali-su-economia-circolare>.

³ https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/interp_prov_cuneo_riscontro-pdf